

Non appare quindi corretto costituzionalmente il rinvio al procedimento di rettificazione di errori non determinanti annullamento. La regolamentazione transitoria non è quindi giustificabile anche perché, in realtà, non viene a crearsi alcuno svantaggio né alcuna discriminazione sostanziale e processuale per coloro i quali non possono più esercitare le facoltà previste dai commi 4 e 5 dell'articolo in questione.

Con queste precisazioni, con un atto di pur dubbiosa fiducia in un qualche beneficio indotto nel nostro ordinamento, esprimo, a nome del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania, voto positivo a che la proposta diventi legge.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gazzilli. Ne ha facoltà.

**MARIO GAZZILLI.** Signor Presidente, nel preannunciare il voto favorevole sul provvedimento del gruppo di forza Italia, chiedo l'autorizzazione a pubblicare in calce al resoconto stenografico della seduta odierna il testo della mia dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** La Presidenza lo consente senz'altro, onorevole Gazzilli.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Abbate. Ne ha facoltà.

**MICHELE ABBATE.** Intervengo molto brevemente per dichiarare il voto favorevole del gruppo dei popolari e democratici ad una iniziativa che riteniamo provvida, perché tesa ad evitare una disparità di trattamento rispetto a situazioni che, diversamente, rimarrebbero schiacciate dalla pronuncia di incostituzionalità del 1990, che escludeva l'applicazione del rito camerale alla pattuizione sulla responsabilità e sulla pena, nonché a recuperare l'iniziativa, perché prevista nella legge che introduce il giudice unico, avente decorrenza da giugno.

Il relatore ha opportunamente sottolineato che non vi sono controindicazioni di

carattere costituzionale, perché la pronuncia della Corte non ha riguardato il merito della previsione, ma piuttosto un difetto di delega; né induce a riserve il fatto che sia prevista l'applicazione di questo meccanismo dinanzi al giudice della legittimità, trattandosi sostanzialmente di fattispecie assai limitate nel tempo e nel numero. La previsione, inoltre, si pone in linea con l'esigenza di carattere generale di accelerare la definizione dei processi. Crediamo pertanto che si tratti di una norma provvida, per cui il nostro gruppo voterà a favore del provvedimento, di cui raccomanda l'approvazione all'intera Assemblea (*Applausi dei deputati del gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO BONITO.** Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del gruppo dei democratici di sinistra sul provvedimento in esame: al riguardo, mi riporto alle ragioni diffusamente illustrate in sede di discussione generale dal collega Siniscalchi (*Applausi dei deputati del gruppo dei democratici di sinistra-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

**DOMENICO BENEDETTI VALENTINI.** Signor Presidente, il gruppo di alleanza nazionale del Senato si è fatto promotore della proposta di legge in esame, a prima firma senatore Valentino: il nostro gruppo è pertanto favorevole alla sua sollecita approvazione. In Commissione abbiamo ulteriormente migliorato il testo, eliminando quelli che potevano essere profili di disparità di trattamento rispetto a posizioni di pari consistenza, equiparabili o equipollenti ed abbiamo altresì previsto un regime transitorio che razionalizza il sistema. Con questa articolazione delle previsioni normative, il nostro gruppo, ripeto, promotore dell'iniziativa legislativa al Senato, ha raggiunto un obiettivo di razionalizzazione del sistema.

Conformemente al parere della I Commissione, questa modifica va inserita organicamente nel nostro codice di rito penale: pertanto, il nostro gruppo voterà a favore del provvedimento in esame (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

**(Coordinamento - A.C. 5202)**

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**(Votazione finale e approvazione  
- A.C. 5202)**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 5202, di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione

Comunico il risultato della votazione:

S. 3006. - « Modifica dell'articolo 599 del codice di procedura penale » (*approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (5202):

Presenti .....	359
Votanti .....	354
Astenuti .....	5
Maggioranza .....	178
Hanno votato sì ....	354

*(La Camera approva - Vedi votazioni).*

**Seguito della discussione della proposta di legge: S. 3168 - Senatori Scopelliti ed altri: Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione (approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (5261) e dell'abbinata proposta di legge: Berselli ed altri: Modifica dell'articolo 633 del codice di procedura penale in materia di competenza per territorio nei procedimenti di revisione delle sentenze di condanna (4970) (ore 11,50).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, già approvata dalla II Commissione permanente del Senato, d'iniziativa dei senatori Scopelliti ed altri: Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione; e dell'abbinata proposta di legge d'iniziativa dei deputati Berselli ed altri: Modifica dell'articolo 633 del codice di procedura penale in materia di competenza per territorio nei procedimenti di revisione delle sentenze di condanna.

Ricordo che nella seduta del 9 novembre si è svolta la discussione sulle linee generali ed il relatore ed il rappresentante del Governo hanno rinunciato alla replica.

**(Contingentamento tempi seguito esame  
- A.C. 5261)**

PRESIDENTE. Avverto che a seguito della riunione del 28 ottobre della Conferenza dei presidenti di gruppo si è provveduto, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del regolamento, all'organizzazione dei tempi per l'esame degli articoli sino alla votazione finale, che risultano così ripartiti:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

tempi tecnici: 40 minuti;

interventi a titolo personale: 35 minuti (con il limite massimo di 6 minuti per ciascun deputato);

gruppi: 2 ore e 25 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 30 minuti;

forza Italia: 23 minuti;

alleanza nazionale: 20 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 18 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 17 minuti;

UDR: 13 minuti;

rinnovamento italiano: 12 minuti;

comunista: 12 minuti;

gruppo misto: 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

verdi: 8 minuti; rifondazione comunista: 7 minuti; CCD: 6 minuti; socialisti democratici italiani: 4 minuti; minoranze linguistiche: 3 minuti; la rete: 2 minuti.

#### **(Esame degli articoli – A.C. 5261)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge 5261, assunta come testo base, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

#### **(Esame dell'articolo 1 – A.C. 5261)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (vedi l'allegato A – A.C. 5261 sezione 1).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	318
<i>Votanti</i> .....	313
<i>Astenuti</i> .....	5
<i>Maggioranza</i> .....	157
<i>Hanno votato sì</i> .....	310
<i>Hanno votato no</i> ..	3).

#### **(Esame dell'articolo 2 – A.C. 5261)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato (vedi l'allegato A – A.C. 5261 sezione 2).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	328
<i>Votanti</i> .....	304
<i>Astenuti</i> .....	24
<i>Maggioranza</i> .....	153
<i>Hanno votato sì</i> .....	301
<i>Hanno votato no</i> ..	3).

**(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 5261)**

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Manzione. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZIONE. Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, poche parole per illustrare una proposta di legge che tutti, bene o male, conosciamo, atteso che quella che stiamo per approvare è una proposta tecnicamente molto modesta. In buona sostanza, si limita a modificare l'individuazione dell'autorità giudiziaria territorialmente competente a decidere sull'istanza di revisione del processo.

Se il dato tecnico è particolarmente contenuto, non possiamo però non considerare che questa proposta di legge ha appassionato tutta l'opinione pubblica, che, con una semplificazione molto chiara, efficace ed espressiva, l'ha definita « legge Sofri ».

Il pericolo che eventualmente può essere ravvisato è quello di una lettura disorganica delle norme processuali, che, sempre o molto spesso, connota quella che può essere definita una legislazione fortemente emotiva. E certamente, legislazione fortemente emotiva deve essere considerata quella che per alcuni può essere, con un'ulteriore semplificazione, definita « norma fotografia ».

Il limite è quello di ritenere che ancora oggi il legislatore abbia bisogno di un *input* specifico e contingente per rendersi conto dell'inaffidabilità complessiva di un sistema processuale che probabilmente, per una serie di correttivi, anche esterni al Parlamento, in corso d'opera (e mi riferisco all'articolo 513), tarda ad andare a regime rispetto ad alcuni punti cardine, per lo meno a quelli che la maggioranza dei componenti delle due Camere ritiene essenziali nella logica di garantire quello che viene comunemente definito uno Stato di diritto.

La legislazione dell'emergenza, cioè quella che gestisce fatti contingenti, che prende lo spunto da episodi specifici, è sempre criticabile. Ed allora abbiamo l'obbligo di verificare quali siano i parametri affinché, non solo all'interno dell'aula, ma anche all'esterno, possa essere valutata la sussistenza di un pericolo di questo tipo. E qual è il parametro che contraddistingue le spinte emotive, la legislazione d'emergenza? È la forte contrapposizione tecnica ed ideologica rispetto alle scelte che in qualche modo il legislatore proponente sottopone all'attenzione dell'Assemblea. È evidente che, quando non esiste una capacità di rivisitare nel suo insieme tutto il complesso e delicato meccanismo che regola le norme processuali, si verifica una sopraffazione, una prevaricazione, a discapito di tanti o di pochi, che comunque dà luogo ad una serie infinita di dispute, di disamine, di contrapposizioni. Questo è il dato che connota quella che può essere definita una legislazione d'emergenza. E se questo è il dato e se possiamo sostenere e — mi auguro — condividere quest'analisi, dobbiamo ritenere che la proposta di legge che stiamo per approvare non può essere considerata una normativa d'emergenza. Perché? Perché, al di là dei tempi, probabilmente esigui, ma non tanto esigui rispetto al contenuto tecnico della normativa, dobbiamo rilevare che non c'è stata alcuna contrapposizione ideologica, che non c'è stato alcuno scontro, formale o sostanziale, dialettico. Questo perché la norma va in una direzione che da tutti viene ritenuta giusta. Quindi, non può essere definita normativa d'emergenza, non può essere definita normativa epidemica.

Altra cosa è affrontare l'altro aspetto del problema: se possa essere considerata, quanto meno rispetto alla norma transitoria introdotta con l'articolo 2, una « norma fotografia », una norma che in qualche modo serva a riprodurre una situazione immediata. La valutazione obiettiva del relatore è che certamente questa regolamentazione — che ha un contenuto generale assolutamente indiscutibile — opera

con la norma transitoria il tentativo di rinchiudere nel contenuto della disciplina tutte le situazioni attualmente pendenti: fra queste sicuramente anche quella del cittadino Sofri. Il problema, allora, non è verificare se vi sia stata un'accelerazione per ricomprendere il caso Sofri in una normativa che dal punto di vista generale non è contestata da alcuno, ma valutare se non sia necessario in qualche modo «rallentare» per evitare che ciò accada. Sarebbe un assurdo: non esiste la necessità di favorire alcuno, ma nessuno vuole evitare in via pregiudiziale che qualcuno non possa avvalersi di un principio corretto e giusto per tutti. È l'unico aspetto delicato intorno al quale obiettivamente un minimo di valutazione politica è opportuno. In quanto relatore non mi permetto di esprimere questa valutazione: è un tema che sottopongo alla disamina dei colleghi.

Mi sia consentita da ultimo una digressione. Nel momento in cui esaminiamo fino in fondo la portata di una normativa giusta, corretta ed accettata da tutti (lo ribadisco: nessun emendamento è stato presentato né in Commissione né in aula), probabilmente occorrerebbe chiedersi perché ciò accada in questo modo. Ma accanto alla necessità di garantire a tutti la stessa certezza del diritto e le stesse regole processuali (per coloro che attendono così come per quelli che verranno dopo), occorre formulare un auspicio: che le tante vittime della violenza possano in qualche modo trovare giustizia; non vendetta, ma una sentenza che accerti i fatti e stabilisca le responsabilità. Una sentenza che tutti vogliamo giusta, equilibrata e corretta. La digressione che vi ho chiesto di consentirmi è appunto questa: vorrei rivolgere un pensiero ai parenti del commissario Calabresi ed a tutti i parenti delle vittime di una violenza assurda, che ancora oggi purtroppo resta impunita.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Signor Presidente, è innegabile che questa legge tragga origine da una vicenda concreta, ma io non richiamerei come del tutto pertinente al caso di specie la polemica sulle leggi-fotografia. L'espressione, infatti, è stata coniata in relazione ad episodi e fatti che non avrebbero meritato tutela da parte del legislatore e che divenivano oggetto di disciplina proprio per risolvere casi specifici e concreti. Certamente la polemica è giustificata e fondata quando si tratta di interessi non meritevoli di tutela. Ma in via generale possiamo ricordare che *ex facto oritur ius* (permettetemi il latinetto): questa massima vale soprattutto nel momento della produzione del diritto (più che nell'applicazione).

È del tutto giustificato che il legislatore intervenga per risolvere un certo fatto che — sotto la sua osservazione — crea un problema. Del resto in materia abbiamo precedenti del tutto nobili: non soltanto quella che è passata alla storia come legge Valpreda (che ha dato luogo ad una legislazione più liberale appunto in materia di libertà personale), ma anche il famoso caso Gallo (che proprio in materia di revisione diede luogo ad una modifica puntuale, ritagliata sulla vicenda).

Mi pare quindi che tutte queste perplessità possano essere superate: si tratta di una soluzione giusta e giustificata, diretta a garantire maggiore sostanza ed apparenza di terzietà in un momento così delicato come il giudizio di revisione, che deve superare addirittura un giudicato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borghezio. Ne ha facoltà.

MARIO BORGHEZIO. Signor Presidente, esprimeremo un voto contrario su questo disegno di legge perché, da irriducibili calvinisti della politica, continuiamo a credere nell'etica della responsabilità e a ritenere che, se la giustizia non deve certamente condannare degli innocenti, è altrettanto vero che deve riuscire ad individuare e a condannare i colpevoli dei delitti, in particolare di quelli che vedono

le vittime morire nell'adempimento del proprio dovere.

Crediamo altresì che la civiltà giuridica nella quale ci riconosciamo debba coniugare i principi di garanzia dei diritti degli indagati — principi nei quali crediamo fermamente — con la tutela effettiva, e non solo verbalmente affermata nei codici e nella Costituzione, dei diritti delle vittime dei reati e delle loro famiglie, spesso rapidamente dimenticate e lasciate sole con il loro dolore.

Il « piacionismo » di Stato, di cui di recente si è avuta una manifestazione autorevole nella visita di un altissimo esponente delle forze di Governo al detenuto Sofri in carcere, rappresenta quanto di più lontano vi possa essere da una visione seria e rigorosa di queste delicate questioni che i ruoli politici e istituzionali ricoperti dovrebbero imporre a chiunque.

Siamo su una lunghezza d'onda completamente differente e quindi non intendiamo intrupparci disciplinatamente in quel vasto *rassemblement* di sinistra e di destra che sta per dare ad una vicenda giudiziaria unica nel suo genere una conclusione che semplicemente sconvolge il principio cardine del giudice naturale, sradicando la competenza territoriale.

Siamo di fronte ad una legge, per così dire, su misura, varata con tempi e ritmi record oltremodo sospetti, dietro alla quale, a nostro avviso, si staglia l'ombra — è proprio il caso di dirlo — sinistra e incancellabile di un delitto politico che spalancò le porte della terribile stagione del terrorismo.

Destra e sinistra unite vogliono collocare su quella ancor oggi oscura vicenda una pesante pietra tombale, convinte forse di poter per via legislativa cancellare la memoria storica di quegli avvenimenti, di un dramma collettivo di cui molti protagonisti sono ora comodamente seduti su poltrone politiche, economiche e giornalistiche.

L'opposizione padana esprimerà, quindi, coerentemente e più che motivatamente un voto contrario su questa

proposta di legge (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marotta. Ne ha facoltà.

RAFFAELE MAROTTA. Signor Presidente, egregi colleghi, signor rappresentante del Governo, anch'io dirò poche cose.

Voglio dire — e mi associo alle considerazioni dell'onorevole Saraceni — che, se la modifica proposta è stata determinata da un caso concreto, allora *nulla quaestio*.

Chiarisco: se la modifica proposta agli articoli 633 e 634 del codice di procedura penale è stata determinata da un caso concreto, ciò non crea nessun problema: oltre tutto *ex facto oritur ius*. Dobbiamo vedere soltanto se la modifica sia giusta o meno e, a mio avviso, è giustissima.

Si propone di modificare la competenza territoriale per i famosi procedimenti di revisione delle sentenze di condanna. Ciò è giusto: sono infatti dell'avviso che il giudice, quando giudica, debba essere messo in condizioni di non essere... condizionato. Occorre cioè evitare il più possibile qualsiasi condizionamento.

E le norme vigenti che vogliamo modificare non escludono questo pericolo del condizionamento perché l'istanza di revisione, secondo le norme vigenti, si presenta nella cancelleria della corte di appello nel cui distretto è compreso il giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna di primo grado o il decreto penale di condanna. Ora, dunque, vi sono contatti continui e quotidiani con i magistrati.

Parliamoci chiaro, il « condizionamento ambientale », diciamo così, era nelle cose, ed è proprio ciò che vogliamo, giustamente, a mio avviso, evitare. Perché noi siamo in contatto con noi stessi una sola volta e mai sappiamo e mai potremo sapere che cosa avremmo pensato, deciso e detto se non essendo stati a contatto con circostanze ambientali che possono in-

fluire sul giudice. Io so, ad esempio, che quel collega è bravissimo, che l'altro invece non è bravo, che un altro è molto scrupoloso oppure che un altro ancora è molto superficiale. Capirete benissimo che tutto ciò può creare un condizionamento nel giudice anche, lo ripeto, inconsapevolmente, anzi senz'altro inconsapevolmente! Ecco il motivo per il quale dobbiamo fare in modo che il giudice nel giudicare non possa subire alcun condizionamento, neppure inconsapevolmente. Questo ci propongono le norme che noi vogliamo modificare. La competenza non appartiene a quella corte di appello nel cui distretto è compreso il giudice di primo grado che ha pronunciato la sentenza di primo grado ma ad un'altra corte di appello. Anche nel caso in cui la Corte suprema dovesse annullare la ordinanza di inammissibilità il rinvio deve essere fatto ad un'altra corte di appello individuata, abbiamo detto noi, *ex* articolo 11 del codice di procedura penale.

Questa è una norma giusta e — lo volesse il cielo! — che altri provvedimenti andassero in questa direzione.

Parliamoci chiaro: il giudicare è difficile, il giudicare lo fa solo il padreterno. Noi dobbiamo solo cercare di giudicare ma per giudicare senza pregiudizi dobbiamo essere una *tabula rasa* sulla quale le carte devono incidere e devono essere praticamente le uniche cose in contatto con noi. Questa è la verità! La gnoseologia — diciamo così — conosce grossi problemi. Ricordate Kant quando scrive che il « noumeno » è il fenomeno. Le nostre categorie inquadrano il « noumeno » in sé stesse e non sapremo mai se, al di fuori di quelle categorie, la cosa in sé sia quella o un'altra. Il « noumeno » si denominava in questo modo perché era soltanto pensabile ma non conoscibile.

Noi uomini quando giudichiamo dobbiamo essere una *tabula rasa*, la più rasa possibile e questo è l'importante. *Non iudicare!* Solo Dio può! Noi dobbiamo comunque farlo nelle condizioni migliori. È ciò che ci propone questa norma.

Perché si deve dire che non né debba poter giovare e godere la persona che

avrebbe causato questa modifica? Per la verità, non ha causato questa modifica la persona della quale avete parlato voi! Era nelle cose stesse e purtroppo non ce ne eravamo mai accorti. Non so se ho reso l'idea. Si tratta di modificare un giudicato e non è una cosa semplice! Come si dice? *Sententia facit* .....

EDOUARD BALLAMAN. Parla vicino al microfono!

PRESIDENTE. Onorevole Marotta!

RAFFAELE MAROTTA. Diciamoci la verità! È il mito del giudicato: non dobbiamo creare un feticcio.

È il diritto che deve esistere per l'uomo, non l'uomo per il diritto. Non so se ho reso bene l'idea. Quindi, le norme devono servire a soddisfare le esigenze dell'uomo. Parliamoci chiaro: l'errore giudiziario è ben possibile, ma in questo caso non si tratta neanche di errore, bensì di valutare fatti sopravvenuti. Ho reso l'idea? Non si mettono neanche in discussione la bontà e l'esattezza di quel giudizio reso *rebus sic stantibus*. Si tratta di fatti sopravvenuti. È scandaloso tutto questo? No. D'altra parte, l'unanimità della Commissione e, forse, anche dell'Assemblea è indice dell'esattezza e della bontà di queste modifiche. Il processo cognitivo è una cosa molto delicata, e io concludo raccomandando l'approvazione del provvedimento (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giovanardi, al quale ricordo che ha sei minuti di tempo a disposizione. Ne ha facoltà.

CARLO GIOVANARDI. Signor Presidente, credo che stiamo per prendere una decisione per molti di noi sofferta e che certamente si fa carico anche delle osservazioni avanzate in quest'aula, per esempio dall'onorevole Borghezio. È infatti vero che stiamo votando una norma, una

novella legislativa, ma è anche vero che ciò avviene in un contesto che non può essere neutrale. Allora, arrivare a una conclusione — e noi arriveremo a una conclusione positiva, favorevole all'approvazione di questa normativa — non vuol dire non denunciare il clima in cui si è arrivati a questo dibattito parlamentare.

Certamente non abbiamo apprezzato né gradito che il sottosegretario alla giustizia di questo e del precedente Governo sia andato personalmente a portare in carcere la sua solidarietà a persone che sono state condannate per omicidio con sentenza passata in giudicato. Non abbiamo apprezzato la visita dell'onorevole Veltroni. Non abbiamo apprezzato una campagna di stampa per fare pressioni sul Presidente della Repubblica prima perché concedesse la grazia. Non abbiamo apprezzato i progetti di cui abbiamo letto, alcuni dei quali certamente non avremmo votato, diversamente da quello che stamattina ci apprestiamo a votare: per esempio, quello che teorizzava che, anche se un efferato delitto viene scoperto dopo vent'anni dalla sua consumazione, automaticamente, avendola fatta franca per vent'anni, l'assassino non può più essere giudicato. Anche questo abbiamo letto come norma inventata per essere applicata a un caso singolo!

Sono considerazioni che credo sia giusto rimangano a verbale di questa seduta, perché un conto è stabilire una normativa ispirata, in senso generale, da una preoccupazione, cioè che se si arriva alla revisione di un processo, e quindi emergono elementi tali da far rivedere una sentenza passata in giudicato, i giudici che devono prendere in esame questa situazione devono essere il più possibile non coinvolti nella decisione precedente, anche a livello di corte d'appello che l'ha assunta. Altra cosa, invece, è incasellare anche il voto di questa mattina in quel processo di pressione di una parte dell'opinione pubblica italiana, di una parte della classe politica italiana, di una parte di autorevoli esponenti della politica italiana finalizzato a premere sui giudici, a

condizionare i giudizi perché si assuma una decisione che sia in sintonia con questa campagna.

Noi questo non lo possiamo accettare. Lo consideriamo un'ingerenza grave, gravissima nei confronti di una sentenza passata in giudicato. Lo riteniamo non rispettoso, non giusto, non onesto nei confronti della vittima del terrorismo, dei suoi familiari, in questo caso del commissario Calabresi ma, più in generale, di coloro che hanno pagato con la vita la difesa delle istituzioni in questo paese.

Però, nel momento in cui si va a votare questa proposta di legge, non possiamo non ricordare il clima che si è creato. Il nostro voto sarà comunque favorevole perché qui non stiamo conducendo una battaglia soltanto politica, per la quale valgono le considerazioni del centro cristiano democratico che ho appena esposto. Stiamo votando una norma che verrà applicata in futuro a tutti i casi di revisione di un processo. Riteniamo giusto ed opportuno che ci sia questa distinzione nelle corti d'appello tra chi ha giudicato e chi sarà chiamato ad occuparsi della revisione; ma proprio perché pensiamo che lo spirito che anima questa riforma sia quello di creare le condizioni affinché i giudici siano perfettamente autonomi ed indipendenti da ogni pressione, non possiamo, nel momento in cui votiamo questa proposta di legge, non denunciare il clima di pressione che si è creato su un caso singolo e che rischia di far passare sulla stampa una riforma civile, che rappresenta un passo in avanti per le garanzie dei cittadini, come una norma tesa solo a risolvere un singolo problema.

A seguito di queste considerazioni e di queste preoccupazioni, annuncio il voto favorevole del gruppo del centro cristiano democratico.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maggi. Ne ha facoltà.

**ROCCO MAGGI.** Intervengo molto brevemente per annunciare il voto favorevole al provvedimento in esame del gruppo dei

popolari e democratici-l'Ulivo. Le ragioni sono state già indicate da chi, nei precedenti interventi, ha assunto un'analoga posizione e sarebbe pleonastico ribadirla.

Va detto, francamente, che appare incomprendibile la dichiarazione di voto di chi, sia pure nell'assoluto rispetto della libertà di pensiero, ritiene che questo provvedimento sia un provvedimento *ad hoc* per un caso specifico: se è vero, infatti, che nel nostro paese vi è una tendenza a legiferare sotto la spinta emotiva di casi singoli (ciò d'altronde è storicamente insuperabile, perché è giusto che il legislatore sia anche attivato, al di là del clamore, dalla quotidianità e dai casi specifici), appare francamente incomprendibile e non condivisibile dire che questo provvedimento, per il solo fatto che non si capisce con quale meccanismo — di tipo peraltro processuale — agevolerebbe un caso concreto noto a tutti, non debba essere approvato.

Stiamo affrontando un tema di alta civiltà giuridica: è infatti fuori discussione che ci sono ragioni di opportunità da considerare nel momento in cui lo stesso giudice deve occuparsi di un caso che ha già esaminato e che, se non dal punto di vista personale, ha già occupato l'ambiente in cui esso è stato trattato. È quindi giusto che se ne occupi un giudice territorialmente diverso. Vi è infatti tutta una tendenza giurisprudenziale, anche della Corte costituzionale, a sancire i casi di incompatibilità con ordinanze di rinvio a giudici diversi. Quando, in linea di principio, un giudice si è già pronunciato, sia pure indirettamente, sul caso che viene sottoposto alla sua attenzione o sia pure per ragioni diverse, è meglio che passi la mano ad altro organo giudicante.

In conclusione, è quindi fuori discussione che queste ragioni di opportunità, che sono a volte a livello più semplicemente inconscio, psicologico e comunque ambientale, debbano prevalere e che ad occuparsi di un caso che è stato oggetto di revisione debba essere un giudice diverso anche territorialmente. È, come ho già detto, un principio di alta civiltà giuridica che non può assolutamente inficiare o

interferire neppure nei casi concreti che sono a monte della genesi di questo provvedimento che ci accingiamo ad approvare.

Ritengo pertanto che tale provvedimento debba essere approvato con tranquillità perché costituisce un passo avanti nella storia dell'affermazione della civiltà giuridica nel nostro paese (*Applausi dei deputati del gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marino. Ne ha facoltà.

**GIOVANNI MARINO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, voler dare un significato politico alla proposta di legge che ci accingiamo ad approvare è del tutto errato, anche se devo rilevare che alcuni episodi accaduti alcuni giorni fa e certi comportamenti tenuti da alcuni uomini politici non servono certamente a rasserenare l'ambiente e possono creare il sospetto di particolari pressioni.

Intendo cioè riferirmi alla visita fatta qualche giorno fa da alti esponenti politici, quali gli onorevoli Veltroni e Folena, i quali avrebbero potuto astenersi dal compiere un certo « pellegrinaggio » al carcere di Pisa proprio allorché la Camera si accingeva a discutere una proposta di legge riguardante il giudizio di revisione. È stato un comportamento inopportuno stigmatizzato da alcuni organi di stampa, oltre che dal giudice Spataro, componente del CSM. Bisogna evitare che l'ambiente possa essere turbato e abbandonare il sospetto che si voglia agire con intimidazioni o con pressioni. Questa proposta di legge, onorevoli colleghi, si limita ad apportare una modifica solo relativamente alla revisione, nel senso che si limita a modificare la competenza territoriale. Si ritiene cioè che rimettere gli atti ad un giudice che non faccia parte del distretto di corte di appello al quale appartenga il giudice che ha emesso la sentenza oggetto di revisione possa offrire maggiori garanzie di serietà e di imparzialità.

È questo l'obiettivo che si vuole raggiungere con questa proposta di legge e

qualsiasi altra speculazione non ha senso. Mi sorprende che oggi un rappresentante della lega abbia espresso obiezioni che, a mio parere, non hanno alcun fondamento anche perché in Commissione non sono state sollevate obiezioni. Bisogna evitare quindi qualsiasi tentativo di speculazione perché questa è una modifica di carattere tecnico per raggiungere l'obiettivo di cui poc'anzi ho parlato. Ma, cari colleghi, diciamoci chiaramente una cosa: qui si continua a fare riferimento a Sofri, come se si volesse approvare questa legge per garantirgli l'assoluzione. È un'interpretazione sbagliata, perché di fatto accadrà che con questa legge si presenta soltanto l'istanza di revisione, che può essere accolta o no, al giudice indicato dalla normativa che stiamo discutendo. Nel caso in cui l'istanza venga accolta, ci sarà il giudizio di revisione che potrà concludersi con l'assoluzione o con la condanna degli imputati, cioè con la conferma delle sentenze pronunziate.

Ribadisco che non si tratta di una proposta di legge che porta direttamente ad una sentenza favorevole all'imputato Sofri e agli altri coimputati. Lo ripeto ancora una volta: la speculazione in questa particolare materia è un metodo che va assolutamente respinto. Onorevoli colleghi, dinanzi a certi comportamenti assurdi ed inopportuni, di cui ho appena parlato, desidero far presente che, di contro, in tutti questi anni c'è stato un comportamento assolutamente irreprensibile della famiglia Calabresi, la quale senza isterismi ha affrontato il calvario di lunghi processi che hanno risvegliato nella loro coscienza il ricordo del loro congiunto vilmente assassinato. Esprimo, anche a nome di alleanza nazionale, la massima solidarietà verso questa famiglia.

Attendiamo dunque con serenità lo svolgimento di questa ulteriore vicenda riaffermando che non ci ispiriamo al partito dei colpevolisti o degli innocentisti; attendiamo con senso di responsabilità e rispetteremo comunque le sentenze che verranno pronunziate dall'autorità giudiziaria perché solo così si può avere

concreto rispetto per la giustizia (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

**VINCENZO SINISCALCHI.** Voterò a favore di questo provvedimento perché si tratta di una legge di garanzia; è evidente che bisogna liberare la valutazione della stessa dagli elementi emotivi nei quali finisce con l'esserne travolto il vero significato.

Noi siamo convinti, più di tutti, che questa legge debba contribuire a perfezionare l'istituto della revisione; un istituto che nel nostro codice serve a rimuovere la cosa giudicata, ad evitare che si commettano errori giudiziari, a dare ingresso a quelle prove che possano rendere più evidente la ricerca della verità. Credo che la maggiore solidarietà nei confronti dei parenti delle vittime — a cui si rivolge anche il nostro pensiero — sia rappresentata proprio dall'auspicio che essi trovino serenità nel momento in cui la verità è raggiunta; e non mi riferisco ad una verità formale!

Il fatto che la legge prenda a spunto un caso particolare significa poco o nulla ai fini della legittimità di questo intervento del Parlamento. Si tratta, in definitiva, di dare all'istituto della revisione una maggiore credibilità, di non fare in modo che lo stesso giudice che ha pronunciato — magari più volte — una sentenza di condanna, possa giudicare sulla possibilità di aprire un nuovo processo; che non sarebbe un nuovo grado di giudizio, ma è un tentativo finale del quale la legge si dota per cercare di raggiungere veramente quell'elemento di certezza che tanto sta a cuore a tutti gli operatori del diritto e a tutti coloro che in quest'aula si occupano di questo tipo di legislazione.

Non vedo quindi alcun carattere eccezionale, singolare, particolare; certo, dobbiamo collegare i provvedimenti che andiamo ad approvare, soprattutto in materia penale, ad eventuali casi giudiziari,

ma, se questi offrono l'occasione per correggere un errore (ed era veramente un errore il caso della vecchia formulazione dell'articolo 633 del codice di procedura penale!), credo che non occorra spendere molte parole e argomenti per dire: « ben venga una legge che corregga un errore ». L'errore era rappresentato dal fatto che l'istanza per poter fare acquisire le nuove prove — quelle a cui tutti hanno interesse, quale che sia la loro collocazione — doveva essere valutata dallo stesso giudice che, magari, le aveva rifiutate nel giudizio di merito già espresso.

Si tratta, quindi, di una legge opportuna che solleva anche il giudice, il cosiddetto giudice di rinvio, il giudice di merito, da un problema di coscienza. Infatti, un conto è che la valutazione venga fatta da un giudice diverso; ed un altro, è che la faccia lo stesso giudice che si è trovato coinvolto, « preso » dalla valutazione che deve essere rivista e trasformata.

Quella in esame è una legge di garanzia perché bisognerà rivolgersi a un giudice diverso, non solo da parte di un imputato eccellente o non eccellente che sia, ma di tutti coloro i quali vorranno produrre la correzione di un errore del quale siano stati vittime. Non si dica, poi, che lo stesso procedimento dovrebbe essere adottato anche quando la Corte di cassazione annulla una sentenza; è cosa diversa, perché la Corte di cassazione annulla nel corso dei tre gradi di giudizio, mentre la sentenza passata in giudicato non sarebbe suscettibile di rinvio, in quanto non si tratta di istituire un quarto grado di giudizio.

Possiamo dire con ferma convinzione, nel votare questa proposta di legge, che è stato fatto un passo avanti nella modifica e nel perfezionamento dell'importante istituto della revisione del giudizio penale e delle sentenze di condanna.

Possiamo auspicare, inoltre, che quella parte di una proposta di legge che era stata stralciata venga ripresa e che l'istituto della revisione, oltre le nuove prove e i vari elementi che già lo caratterizzano,

si alimenti dell'introduzione nel nostro ordinamento dell'articolo 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo, perché si iscriva nella prossima riforma degli articoli 633 e seguenti, come fatto idoneo alla revisione, anche la violazione del diritto di difesa delle parti che sia stata eventualmente consumata e della quale si sia occupata la Corte europea in sede di valutazione giurisdizionale.

Quello dei deputati del gruppo dei democratici di sinistra sarà perciò un voto fermo e convinto in favore di questa proposta di legge (*Applausi dei deputati del gruppo dei democratici di sinistra-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto a titolo personale, l'onorevole Benedetti Valentini, il quale ha 5 minuti di tempo. Ne ha facoltà.

**DOMENICO BENEDETTI VALENTINI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, quanto alla scelta di politica legislativa, mi riconosco nella dichiarazione esaustiva resa a nome del gruppo di alleanza nazionale dall'onorevole Marino e nulla aggiungo sotto quel profilo. In sede di Commissione giustizia mi sono tuttavia astenuto nella votazione finale ed anche in questa sede non potrò votare a favore della proposta di legge, della quale però condivido la *ratio* fondamentale, quella di destinare il giudizio di revisione a giudice territorialmente diverso da quello che ebbe ad occuparsi del procedimento in origine. Questo principio è giusto e dà una maggiore attendibilità della revisione del processo in quanto aggira le ragioni di potenziale o attuale condizionamento ambientale che potrebbero viziare l'efficacia o comunque la credibilità.

Tuttavia, il fatto che numerosi colleghi si siano preoccupati di sottolineare il non significato che essi intendono attribuire alla legge significa che un significato politico aleggia su di essa e non tanto la vizia nella sostanza quanto, a mio parere, introduce nell'opinione pubblica la convinzione — ahimé molto diffusa e che con episodi di questo genere si rischia di rafforzare — che un conto è la legge

applicata o applicabile per il signor XY, con grande rilievo di carattere pubblicitario, e un conto è quando la vicenda riguarda gli innumerevoli signor nessuno che popolano le nostre carceri o semplicemente le nostre strade e le nostre case. Un segnale di questo genere non è positivo e non rafforza l'autorevolezza dei nostri pronunciamenti.

Ho già richiamato l'attenzione dei colleghi, sia in aula sia in Commissione, su due altre considerazioni di carattere tecnico, che non hanno finora trovato udienza. La prima è che noi, sospinti dall'urgenza di legiferare — urgenza giusta o non giusta ma comunque originata dal caso concreto — ci riportiamo pigramente, avendo la fretta come consigliera non sempre positiva, al meccanismo di cui all'articolo 11, quello famoso della tabella, sulla quale continuo a non essere d'accordo. Forse non ci stiamo accorgendo che con questa tabella stiamo creando un giudice territoriale che non voglio definire speciale ma che è qualcosa di molto simile. Il discorso è il solito: da Milano a Brescia, da Roma a Perugia, da Palermo a Caltanissetta e così via.

Sia per i procedimenti che riguardano i magistrati, sia in chissà quanti altri casi che si verificheranno in futuro, faremo un richiamo pigro e automatico alla tabella di cui all'articolo 11. Vedo che il relatore già assente. Stiamo per creare un giudice territorialmente speciale, tutt'altra cosa dal giudice naturale.

L'accento fatto da ultimo dall'onorevole Siniscalchi appare molto significativo, quando ci dice che una cosa è l'argomento di cui ci stiamo occupando e altro è il al rinvio per l'annullamento da parte della Cassazione, perché il problema non si dovrà porre anche per gli annullamenti con rinvio da parte della Cassazione.

Tutti noi della pratica forense ci poniamo il problema del giudice che deve giudicare di nuovo dopo che la Cassazione ha annullato la precedente sentenza, ha fissato dei principi e rinvia il giudizio. Vedrete che presto il sistema e la coerenza costringeranno ad adagiarsi pigramente sulla tabella dell'articolo 11, senza

che nella stessa sia stato introdotto, come ho chiesto più volte, almeno un elemento di aleatorietà — sia esso un sorteggio o un altro meccanismo facile da inventare — all'interno dei tribunali compresi nella corte d'appello che viene individuata.

Per tali ragioni, che sono non di politica legislativa ma, come il collega Giovanardi prima ricordava, di clima politico e di tecnica operativa, sulla quale spesso per ragioni politiche siamo adusi a saltare a piè pari, il mio voto non può essere favorevole. Condivido la *ratio* ma non la scelta che si attua. Penso che, coerentemente, dovrò astenermi come ho fatto in Commissione.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Veltri. Ne ha facoltà.

**ELIO VELTRI.** Signor Presidente, colleghi, non voglio neanche pensare che una proposta di legge venga presentata *ad personam*, mi rifiuto persino di crederlo.

**ELIO VITO.** Noo !

**ELIO VELTRI.** Desidero ricordare ai colleghi che il sistema processuale italiano è il più garantista del mondo, prevede tre gradi di giudizio e la motivazione della sentenza; non esistono analoghi riscontri in altre grandi democrazie. Voglio anche ricordare che nel processo penale, secondo i dati forniti dal ministero, il processo si ferma tre anni. Per tale ragione, sempre secondo i dati forniti dal ministero, il 50 per cento dei reati si prescrive.

Detto questo, mi preme sottolineare che personalmente, pur avendo le mie opinioni, non ho mai voluto prendere posizione, non ho mai voluto firmare appelli o quant'altro né sul processo Andreotti né su quello Sofri. Una sera ho assistito allo spettacolo di Dario Fo il quale, quasi esausto per lo spettacolo stesso, mi ha intrattenuto successivamente per oltre due ore per convincermi della bontà delle sue posizioni. Non ho derogato di una virgola ai miei principi fino a questo momento.

Ciò premesso, sul provvedimento in esame, come ho già fatto su quello precedente, mi asterrò per una ragione molto semplice, ossia perché considero sbagliati e controproducenti gli interventi continui e parziali sul codice di procedura penale. Credo che in questo modo il Parlamento non renda un buon servizio alla giustizia italiana.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho apprezzato molto l'intervento del collega Siniscalchi che ha messo l'accento — del resto lo aveva già fatto il collega Marotta — su un problema di fondo, che il giudice sia veramente terzo, che non sia immerso nella realtà (anche ambientale) nella quale il precedente giudizio si è formato, confermato e rafforzato anche per l'autorità di coloro che, nelle diverse fasi, hanno avuto la stessa valutazione dei fatti, che vengono reimmessi nel circuito decisionale in funzione di richieste che abbiano la caratteristica della novità, del *quid novi*, per rivedere quel che è stato in precedenza già valutato.

Io non dubito della buona fede dei magistrati e sono uno dei pochi a farlo tra coloro che vengono considerati critici dei magistrati stessi. Sono libero nelle mie valutazioni ma anche rispettoso di questo alto ruolo così difficile e impegnativo. Tuttavia, esistono delle esigenze e quelle dell'articolo 11 e della tabella allegata sono esigenze sentite. Peraltro, quando ho avuto responsabilità istituzionali ho posto il problema del cambiamento del giudice « dirimpettaio » perché non vi sia la possibilità che l'andata ed il ritorno di posizioni processualmente impegnative e moralmente capaci di stimolare anche reazioni ad atteggiamenti precedenti possa spingere il giudice ad essere meno tale, ad essere meno terzo.

Il collega che ho ascoltato poco fa ha detto giustamente che non si può fare riferimento a quella tabella come se fosse

una specie di tavola nella quale riscontrare la realtà ed anche la lealtà del rapporto che lega il cittadino al giudice naturale precostituito per legge. Si tratta quindi di una proposta che avrebbe dovuto essere gemellata con la riforma dell'articolo 11. Detto questo, però, il problema è quello di attribuire ad un giudice nuovo rispetto a quello precedente la possibilità dell'esame. Questo è un *ius singulare*? È una norma alla quale possiamo applicare la fotografia di questo o di quell'imputato? Temo di sì e spero di no. Credo però che si debba vararla lo stesso. Guai se nel fare una norma dovessimo stabilire un criterio di utilità per questo o quell'altro soggetto. È già successo in passato che l'opinione pubblica abbia condizionato la realtà delle decisioni e delle scelte del Parlamento, che si siano levate voci che abbiano consentito di stabilire principi diversi da quelli fissati dal Parlamento.

Noi dobbiamo stabilire quello che serve al cittadino. Ha detto Marotta: « il diritto serve al cittadino; *hominum causa omne ius constitutum est* ». È per il cittadino che si fa la legge e credo che noi dobbiamo stabilire questo principio, a qualunque cittadino possa somigliare in questo momento storico il provvedimento che stiamo per varare.

Si tratta di stabilire un giudice capace di essere tale perché scisso dalle condizioni in cui il giudizio si è svolto precedentemente. Non è un giudizio in più; è un giudizio nuovo che nasce da un avvenimento sopravvenuto, non valutato in altra fase ed è questo che richiede uno spirito libero, un occhio aperto, un panorama diverso, una inserzione nella quale la terzietà del giudice abbia la supremazia anche sulla stessa solidarietà di gruppo, di amicizie, di rapporti, come ha detto poco fa l'onorevole Marotta. Non si tratta di immaginare che i giudici siano amici l'uno dell'altro e perciò condizionati. Non voglio crederlo. Vi sono però anche in questo caso situazioni che ci riguardano. Quante volte posizioni politiche che possono essere condivise o posizioni istituzionali che possono essere gradite obbediscono ad

orientamenti aprioristici di partenza? Quante volte ci autocensuriamo per non scuotere la testa verso il collega che dice una cosa giusta solo perché è dall'altra parte? Quante volte ciò avviene nel nostro foro interno, perché non dovrebbe succedere anche altrove? Perché non succeda occorre che la legge preveda che il giudice sia tale e, quindi, libero di valutare serenamente i fatti posti a sua conoscenza.

Ecco perché sono fortemente d'accordo con il provvedimento, che unisce anche il Parlamento, salvo le deroghe che ciascuno vorrà. È un momento importante, va superato il vallo delle differenze, il vallo anche delle ipocrisie, sulle quali si è basato molto del conflitto politico e giudiziario ed anche dei rapporti tra politica e magistratura. °Lasciatelo dire a me che credo a questo nuovo corso della giustizia, perché si alzino i livelli delle scelte e si abbassino i toni della voce (*Applausi*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

**(Votazione finale e approvazione  
— A.C. 5261)**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 5261, di cui si è testé concluso l'esame.

*(Segue la votazione).*

Colleghi, tornate a votare perché c'è una scheda doppia. C'è qualcuno molto zelante!

Dichiaro chiusa la votazione

Comunico il risultato della votazione:

S. 3168 — « Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione » (*approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (5261):

Presenti .....	353
Votanti .....	344

Astenuti .....	9
Maggioranza .....	173
Hanno votato sì ....	312
Hanno votato no ...	32

*(La Camera approva- Vedi votazioni).*

È così assorbita la proposta di legge n. 4970.

**Sulla ricorrenza della promulgazione  
delle leggi razziali (ore 12,50).**

FURIO COLOMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FURIO COLOMBO. Signor Presidente, la ragione per cui chiedo un momento, soltanto un momento, di attenzione ai colleghi in quest'aula è che oggi è l'11 novembre, data in cui sono state promulgate in questo paese le leggi razziali. L'11 novembre è il giorno in cui i giornali italiani, la radio italiana, le scuole italiane, i presidi delle nostre scuole, i rettori delle nostre università, i capi delle nostre imprese, i responsabili delle nostre città hanno deciso che da quel momento i cittadini italiani marcati dalla parola « ebreo » non avevano più i diritti degli altri cittadini italiani.

Non intervengo oggi qui per ricordare chi ha firmato quelle leggi razziali: è un discorso che dovrà tornare in quest'aula quando esamineremo in seconda lettura l'abrogazione della disposizione XIII della Costituzione sul ritorno dei Savoia in Italia. Lo dico perché vi è un elemento di riflessione che ci riguarda, e ci riguarda oggi: quel delitto, nella sua assurdità, è potuto accadere perché le classi dirigenti di questo paese, i buoni magistrati, i rispettabili medici, la borghesia che aveva diritto di parola, coloro che avevano sentimenti religiosi e coloro che avevano persuasioni filosofiche, coloro che avevano cattedre, coloro che avevano voce, coloro che avevano prestigio, coloro che potevano essere ascoltati in questo paese e all'estero hanno tranquillamente, serenamente ta-

ciuto, mentre la burocrazia iniziava disciplinatamente il proprio mestiere, preparando gli elenchi, le liste, gli indirizzi per quando sarebbe venuto il momento della razzia.

È importante che ricordiamo queste cose, perché non sono l'esplosione di una violenza arrivata all'improvviso nel nostro paese da una classe estranea; non sono arrivati i cosacchi a cavallo che hanno riempito le piazze, occupato le case e svuotato i palazzi: no, è avvenuto di fronte, con il consenso, la partecipazione, la presenza, il silenzio dell'intelligenza, della classe dirigente e di tutto l'apparato di ciò che in quel momento si chiamava Italia, indipendentemente dalla propria particolare vicinanza o lontananza dal regime di quell'epoca. Eppure, un'infinità di italiani in seguito si sarebbe comportata ben diversamente rischiando persino la vita; ma non coloro che hanno avuto diritto e privilegio di presenza, di parola, di autorevolezza e di capacità di intervento.

È quel silenzio dei nostri insegnanti e di coloro che potevano allora dire, dal livello della loro autorità, una parola che oggi va ricordato! (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Grazie, onorevole Colombo; non ho ritenuto di doverla interrompere, considerata la delicatezza e l'importanza di quanto lei andava ricordando. Non penso, però, che su questo argomento si possa aprire in questo momento un dibattito; la ringrazio di avere ricordato questa ricorrenza...

**GIACOMO GARRA.** Come no, Presidente!

**ELIO VITO.** Non può far parlare solo lui, almeno un altro!

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, non possiamo aprire un dibattito... (*Proteste dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

**FRANCO CARDIELLO.** Allora, non doveva far parlare neanche Colombo!

**PRESIDENTE.** Colleghi, non potrò, però, dare la parola a tutti quelli che la chiedono, che sono numerosissimi.

Darò la parola ad un deputato per gruppo.

**MARCO TARADASH.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MARCO TARADASH.** Signor Presidente, le parole che ha pronunciato poco fa l'onorevole Furio Colombo non sono materia di polemica in questo Parlamento; sono materia, invece, di profonda unità di tutte le forze politiche, di tutti i parlamentari.

Io credo che sia giusto che nel nostro paese si apra una riflessione vera su quelli che sono stati i lati più brutali, più feroci di scelte politiche che sono state compiute in questo paese da partiti o da governi: purtroppo, ancora siamo in una fase di reticenza profonda. L'onorevole Furio Colombo ha sottolineato quella legge, la più feroce, la più infame di tutte, che fu votata nel 1938 e la prassi che ne seguì; non fu una legge che cadde nel vuoto, ma fu seguita da fatti concreti. Noi sappiamo che ci sono tanti altri aspetti oscuri delle vicende politiche di quegli anni e del dopoguerra e non intendo oggi aprire nessuna polemica con nessuno. Dico però che quello sforzo di guardare nel nostro passato e quindi nella coscienza civile di questo paese — che giustamente l'onorevole Furio Colombo ritiene necessario per andare oltre e per superare quel genere di divisioni, che ancora restano nello sfondo oscuro della nostra vita politica — deve essere fatto. Quindi, mi associo pienamente alle parole che sono state pronunciate.

**DOMENICO BENEDETTI VALENTINI.** Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DOMENICO BENEDETTI VALENTINI.** Onorevole Presidente, io mi limito esclu-

sivamente ad un intervento sull'ordine dei lavori, rivolto soprattutto alla sua attenzione, evidentemente, ma anche al collega Furio Colombo e a tutta l'Assemblea, per stabilire una regola. L'onorevole Furio Colombo — e per la verità non è la prima volta che lo fa — ha dato luogo ad un intervento che vorrei definire di sottolineatura, di contenuto; non ha semplicemente, con un intervento sull'ordine dei lavori, auspicato che su questa straordinaria ricorrenza, di grandissimo rilievo storico e di altro genere, si aprisse un dibattito, ma ha dato luogo ad un intervento che non chiamerò celebrativo, perché non è la parola giusta, ma che certamente è entrato nel merito, con importanti sottolineature fatte nella sua sensibilità.

Faccio una premessa. Si tratta di una ricorrenza rispetto alla quale, con riferimento al principio generale, credo vi sia una convergenza unanime di sentimenti e di opinioni da parte di tutte le forze politiche qui rappresentate e nell'opinione pubblica. Mi riferisco al principio generalissimo che per ragioni di religione, di razza o di altra natura fondamentale del proprio essere non si possa operare alcuna discriminazione a nessun livello, per cui tutto quello che abbia violato questo principio deve riscuotere esecrazione, non solo a futura memoria, ma anche calandosi nell'attualità. Premesso tutto questo, dobbiamo decidere se debba essere la Presidenza, previa consultazione con i gruppi, a stabilire quali eventi, quali ricorrenze abbiano la dignità e anche il riferimento all'attualità per poter essere celebrate e dare luogo ad un dibattito impegnativo e concludente, non di parte, dentro questa suprema aula legislativa. Altrimenti, noi sviliamo l'argomento, perché prendiamo la parola quasi per debito d'ufficio, in maniera più o meno adesiva o con « distinguo » che poi possono andare soggetti ad equivoci, se non addirittura a criminalizzazione, come è ormai consuetudine nel nostro paese; direi che, per un'iniziativa, pure interessante, di un gruppo o di un singolo, noi diamo

luogo ad un estemporaneo dibattito, che demotiva o comunque squalifica la corposità dell'argomento.

Allora, onorevole Presidente, io le chiedo di voler affrontare questo argomento in Ufficio di Presidenza, per darci quindi la possibilità di intervenire su un argomento di questa portata non in maniera ritualistica o mettendo in campo i molti orrori posti in essere in questo secolo e ancora nei giorni d'oggi, e non certo da una parte sola, ma da più parti (etniche, politiche o nazionali), a danno di etnie, di comunità religiose, se non addirittura di comunità politiche, che hanno pagato il prezzo della discriminazione anche in terra d'Europa e anche in terra d'Italia in questi ultimi decenni.

Se tutte queste considerazioni hanno un qualche pregio, almeno parziale, le chiedo — Presidente — di non impegnarci o di non farci impegnare in un dibattito storico, politico e civile di altissimo livello, come quello a cui ci stimola, ci invita e ci provoca il collega. Occorre, semmai, che la Presidenza stabilisca nelle sedi opportune un rito, una procedura ed un criterio di scelta per farci assumere responsabilità e determinazioni all'altezza dei formidabili problemi che sono stati segnalati in quest'aula.

PAOLO COLOMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

PAOLO COLOMBO. Sull'ordine dei lavori, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO COLOMBO. Signor Presidente, vorrei avanzare una proposta. Visto che sono previste votazioni in merito al decreto-legge n. 335 in materia di lavoro straordinario, le chiedo di chiarire che sarà lasciato spazio al dibattito iniziale, anche con riferimento al complesso degli emendamenti presentati, senza però procedere successivamente a votazioni.

ELIO VITO. È già chiaro!